



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30/06/2021

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **Giugno**, alle ore **19:12** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Si dà atto che con decreto sindacale nr. 210 del 02.04.2020 si è provveduto a stabilire i criteri per consentire l'accesso dei consiglieri alla seduta in modalità "videoconferenza". Tale modalità di accesso è stata ribadita nell'ordine del giorno di convocazione della riunione nella data odierna. I consiglieri che hanno scelto tale modalità di collegamento, lo hanno preventivamente confermato al Segretario comunale, il quale, durante il corso della seduta, ha preso atto della loro partecipazione a distanza, computandoli tra i presenti.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	CASTELLANI MAURIZIO	Sindaco	X	
2	CASTELLANI FABIO	Consigliere	X	
3	SCHENA PIER-GIORGIO	Vice Sindaco	X	
4	CAMPAGNARI MICHELE	Consigliere	X	
5	BOURMINA JANNA	Consigliere	X	
6	PERETTI OTTORINO	Consigliere		X
7	TOGNI BARBARA	Consigliere	X	
8	GAMBINO CARLO	Consigliere		X
9	DAL BON CHIARA	Consigliere		X
10	ZANOLLI GIANCARLO	Consigliere	X	
11	TRUSCHELLI ALESSANDRA	Consigliere		X

Partecipa alla riunione Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno

Il Sindaco Sig. Maurizio Castellani, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco la proposta. Evidenzia che c'è stata una riparametrazione nella ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche pari a:

- 59% utenze domestiche
- 41% utenze non domestiche

Nella proposta, inoltre, sono contemplate anche le riduzioni COVID per un importo di circa 24.000 € in favore delle utenze non domestiche. Nel corso della discussione il Vice-Sindaco propone all'aula di valutare un emendamento del seguente tenore:

"le riduzioni verranno concesse alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure o da restrizioni dell'attività, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. nr. 73/2021, su istanza da presentare entro il 30/09/2021, corredate da dichiarazione sostitutiva".

Rispetto all'emendamento richiesto, il Sindaco esprime parere tecnico e contabile favorevole in qualità di Responsabile del Servizio finanziario.

Il Consigliere Zanolli si astiene dalla discussione e dalla votazione per evidente conflitto di interessi, in quanto titolare di un'attività economica e, pertanto, di un'utenza non domestica interessata dalle riduzioni.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di questa proposta di deliberazione;

RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 del Decreto Legislativo n° 267/2000.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1 lettera b) D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

Presenti: 7 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: 6
Astenuti: 1 (Zanolli Giancarlo)
voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Sindaco chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

EFFETTUATA successivamente la votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti: 7 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: 6
Astenuti: 1 (Zanolli Giancarlo)
Si approva pertanto l'immediata eseguibilità,

CIO' PREMESSO,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare approvata in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti adeguandolo al D.Lgs. 116/2020 e successive integrazioni;

Preso atto che, la nuova entrata TARI, istituita e disciplinata dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, ha natura tributaria, in quanto nel Comune di San Zeno di Montagna non sono ancora stati realizzati sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, che permettono ai sensi del comma 668 della già citata Legge, di introdurre una tariffa avente natura corrispettiva;

Considerato che, come previsto dai commi 650 e 651 della già citata Legge di stabilità 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) viene corrisposta in base a tariffa riferita ad anno solare e commisurata sulla base dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Visto l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale stabilisce che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto che il comma 654 dell'articolo 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 cita: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;

Atteso, altresì, che il comma 655 della sopra citata Legge stabilisce: *"[...] Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti."*;

Evidenziato che il comma 658 della medesima Legge dispone: *"Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche."*;

Visto il comma 683 della Legge di stabilità 2014, il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI che devono essere conformi al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Richiamato il Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019 e in particolare l'articolo 15 bis inerente l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Preso atto che il suddetto articolo 15 bis recita, *"A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante "i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Richiamata la comunicazione del Consiglio di Bacino Verona Nord, protocollata in data 10/06/2021 con n. 4462/2021, di approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2021, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n.238/2020/RIF;

Vista la deliberazione consiliare approvata in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario;

Accertato che l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.77/2020, che ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";
- il Decreto Legge del 22 marzo 2021 n. 41 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2022;
- Il Decreto Legge del 29 aprile 2021 che ha previsto la proroga al 31 maggio 2021 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021, del rendiconto 2020 ed anche i termini di approvazione delle delibere regolamentari e tariffarie dei tributi locali; fa comunque eccezione il termine per il regolamento e le tariffe della TARI che, solo per l'anno 2021, possono essere deliberati dai Comuni entro il 30 giugno, come previsto dal D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni, art. 30,c.5).

Considerato altresì che, ai sensi del comma 666 dell'articolo 1, Legge di stabilità 2014, trova applicazione il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo e viene riscosso dai comuni contestualmente alla tassa sui rifiuti;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo articolo 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale a sua volta dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il regolamento comunale della TARI approvato in data odierna, che per l'anno 2021, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha previsto agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che verosimilmente hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

Ritenuto dover applicare per il solo anno 2021 una riduzione limitatamente alla **quota variabile** alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Utenze non domestiche che per effetto dell'emergenza Covid-19 sancita dalla normativa nazionale e regionale ed i conseguenti effetti economici negativi, ha determinato il protrarsi della sospensione dell'attività a tutto il 1 Semestre 2021: riduzione 50%.
- La riduzione opera automaticamente in sede di Bollettazione previa verifica da parte dell'Ufficio preposto, delle condizioni di ammissibilità;
- I soggetti che, non si vedano riconosciuta la riduzione, possono inoltrare istanza debitamente documentata entro il 31.12.2021.

Considerato che l'importo stimato di dette agevolazioni è di € 24.103,00, importo riconosciuto con il decreto sostegni bis art. 6 (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);

Preso atto delle nuove tariffe di riferimento per l'anno 2021 per le utenze domestiche e utenze non domestiche allegata alla presente deliberazione (All. Sub. A), per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del Revisore contabile assunto al protocollo n. 0005039/2021 in data 30.06.2021, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera B del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 2367 così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.Lgs 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 118/20211;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità

DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

1. **Di approvare** le tariffe relative alla gestione dei rifiuti per l'anno 2021 per le utenze domestiche e utenze non domestiche, risultanti dai prospetti allegati al presente provvedimento (All. Sub. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto per l'anno d'imposta 2021, a decorrere dal 01.01.2021;
3. **Di applicare**, per il solo anno 2021, una riduzione limitatamente alla **quota variabile** della tariffa delle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - chiusura forzata o sospensioni dell'attività causata dall'emergenza Covid-19, stabilite con normativa nazionale e/o regionale, periodo di riferimento a tutto il primo semestre 2021: riduzione 50%.
 - La riduzione opera automaticamente in sede di Bollettazione previa verifica da parte dell'Ufficio preposto, delle condizioni di ammissibilità;
 - I soggetti che non si vedano riconosciuta la riduzione, possono inoltrare istanza debitamente documentata entro il 31.12.2021.
4. **Di dare atto** che l'importo stimato di dette agevolazioni è di € 24.103,00, importo finanziato con il fondo riconosciuto ai Comuni dal decreto sostegni bis art. 6, (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
5. **Di applicare** sull'importo della tassa, nella misura percentuale deliberata dalla provincia, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

6. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni vigenti;
7. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, l'unità organizzativa responsabile della definizione e sottoscrizione della deliberazione in oggetto è l'Area Economico Finanziaria e, ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 e il Responsabile del Procedimento è il Rag. Maurizio Castellani;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, in elenco, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.LGS 33 del 14 marzo 2013;
9. **Di pubblicare** il provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;
10. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai Responsabili delle Aree interessate;

DELIBERAZIONE C.C. n. 23 del 30/06/2021

Letto, confermato e sottoscritto

<p>Il Presidente Maurizio Castellani <i>Firmato digitalmente</i></p>	<p>Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno <i>Firmato digitalmente</i></p>
---	--